

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- ★ **Regolamento (CEE) n. 1236/82 della Commissione, del 19 maggio 1982, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 2657/80 relativo alla determinazione dei prezzi delle carcasce ovine, fresche o refrigerate, constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di talune altre qualità di carcasce ovine nella Comunità 1**
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1237/82 della Commissione, del 19 maggio 1982, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2660/80, che stabilisce modalità d'applicazione del premio ai produttori di carni ovine 9**
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1238/82 della Commissione, del 19 maggio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 2661/80 che stabilisce modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini 10**
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1239/82 della Commissione, del 19 maggio 1982, che proroga la durata di validità delle misure previste dal regolamento (CEE) n. 3191/80 recante misure transitorie che autorizzano a non prelevare un importo pari al premio variabile alla macellazione per i prodotti del settore delle carni ovine e caprine esportati fuori della Comunità 12**
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1240/82 della Commissione, del 19 maggio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 2226/78, recante modalità di applicazione delle misure di intervento nel settore delle carni bovine 13**
- Regolamento (CEE) n. 1241/82 della Commissione, del 19 maggio 1982, che fissa i prezzi d'acquisto dei quarti anteriori applicabili all'intervento nel settore delle carni bovine a decorrere dal 20 maggio 1982 14
- Regolamento (CEE) n. 1242/82 della Commissione, del 19 maggio 1982, recante deroga al regolamento (CEE) n. 486/80 per quanto concerne il calcolo degli importi di cui vengono diminuiti i diritti all'importazione di prodotti del settore delle carni bovine, originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico, per il periodo che inizia il 20 maggio 1982 17
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1243/82 della Commissione, del 19 maggio 1982, che stabilisce modalità d'applicazione relative alla concessione di un premio per la nascita di vitelli durante la campagna 1982/1983 18**

Sommario *(segue)*

★ Regolamento (CEE) n. 1244/82 della Commissione, del 19 maggio 1982, recante modalità d'applicazione del regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici	20
★ Regolamento (CEE) n. 1245/82 della Commissione, del 19 maggio 1982, che stabilisce le modalità di applicazione nel Regno Unito del premio per la macellazione dei bovini adulti durante la campagna di commercializzazione 1982/1983	23
★ Regolamento (CEE) n. 1246/82 della Commissione, del 19 maggio 1982, relativo alle misure d'intervento da adottare nel settore delle carni bovine in conseguenza dell'afta epizootica manifestatasi in Danimarca	25
Regolamento (CEE) n. 1247/82 della Commissione, del 19 maggio 1982, che ripristina gli acquisti di carne bovina in Danimarca	27
Regolamento (CEE) n. 1248/82 della Commissione, del 19 maggio 1982, che fissa gli importi di cui sono ridotti i diritti applicabili all'importazione di carni bovine originarie degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico	28
Regolamento (CEE) n. 1249/82 della Commissione, del 19 maggio 1982, che ripristina gli acquisti all'intervento di carne bovina in Belgio, in Danimarca, in Italia, in Francia, nei Paesi Bassi e nel Regno Unito	30

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1236/82 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 1982

recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 2657/80 relativo alla determinazione dei prezzi delle carcasse ovine, fresche o refrigerate, constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di talune altre qualità di carcasse ovine nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1195/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4 e l'articolo 7, paragrafo 4,

considerando che, dall'esperienza acquisita nelle prime due campagne d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1837/80, è risultato che il sistema adottato per la constatazione dei prezzi del mercato non tiene sufficientemente conto dell'obiettivo del ravvicinamento dei prezzi di mercato nei vari Stati membri; che è pertanto necessario modificare il regolamento (CEE) n. 2657/80 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3464/80 ⁽⁴⁾, prendendo in considerazione solamente i prezzi di mercato degli agnelli, categoria di ovini che consente, da sola, di conseguire tale obiettivo; che è opportuno disporre che tale misura entri in vigore soltanto all'inizio della campagna 1982/1983;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1195/82 ha previsto la constatazione di un prezzo sul mercato o sui mercati rappresentativi della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord; che occorre pertanto adottarne le modalità di applicazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione « ovini-caprini »,

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2657/80 è modificato come segue :

1. Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente :

« Articolo 1 »

Il prezzo delle carcasse ovine sui mercati rappresentativi della Comunità, di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1837/80, è uguale alla media, ponderata mediante i coefficienti fissati nell'allegato I, dei prezzi delle carcasse di agnelli, rilevati sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro o, per quanto concerne il Regno Unito, di ciascuna regione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1837/80 ».

2. All'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, i termini « il prezzo delle carcasse di ovini fresche o refrigerate » sono sostituiti dai termini « il prezzo delle carcasse di agnelli fresche o refrigerate ».

3. Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), è sostituito dal seguente :

« a) Il prezzo constatato in tale Stato membro è uguale alla media, ponderata mediante coefficienti che esprimono l'importanza relativa di ciascun mercato o di ciascuna categoria, dei prezzi constatati sui suddetti mercati; tuttavia, in mancanza di informazioni, i corsi registrati sui mercati rappresentativi di tale Stato membro sono determinati tenendo conto in particolare degli ultimi corsi conosciuti ».

4. All'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), i termini « carcasse di ovini » sono sostituiti dai termini « carcasse di agnelli ».

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 276 del 20. 10. 1980, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 11.

5. All'articolo 2 è aggiunto il seguente paragrafo 4 :

« 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano al Regno Unito distintamente per le regioni 5 e 6 ».

6. All'articolo 3, paragrafo 2, i termini « il Regno Unito » sono sostituiti dai termini « il Regno Unito, per quanto concerne le regioni in cui il premio viene concesso ».

7. Gli allegati I, II e III sono sostituiti dagli allegati I, II e III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 20 maggio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSA GER

Membro della Commissione

*ALLEGATO I***Coefficienti che servono per il calcolo del prezzo constatato sui mercati rappresentativi della Comunità**

Belgio	0,2 %
Danimarca	0,1 %
Germania	2,1 %
Gran Bretagna	36,8 %
Grecia	14,8 %
Francia	21,5 %
Irlanda	4,1 %
Italia	16,4 %
Lussemburgo	—
Paesi Bassi	2,4 %
Irlanda del Nord	1,6 %
	<u>100,0 %</u>

*ALLEGATO II***Elementi presi in considerazione per la determinazione dei prezzi constatati sui mercati rappresentativi della Comunità****A. BELGIO****1. Mercato rappresentativo : Sint Truiden**

2. Categoria	Peso forfettario carcassa	Coefficiente di ponderazione
Agnelli extra	18 kg/capo	100 %

B. DANIMARCA**1. Mercato rappresentativo : Copenaghen**

2. Categorie	Coefficienti di ponderazione
Lam Ekstra	33,3 %
Lam 1. Kvalitet	66,7 %

C. REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA**1. Mercato rappresentativo : Repubblica federale di Germania**

Il prezzo constatato su questo mercato è la media ponderata dei prezzi constatati nelle seguenti regioni :

	Coefficienti di ponderazione
Baden-Württemberg	14,3 %
Baviera	24,2 %
Renania settentrionale-Vestfalia	46,9 %
Bassa Sassonia	7,1 %
Saar	7,5 %

2. Categoria	Coefficiente di ponderazione
Carni di agnello da ingrasso (Mastlammfleisch)	100 %

D. GRAN BRETAGNA

1. Mercati rappresentativi

Tutti i mercati di vendita all'asta di bestiame vivo che certificano « clean sheep and lambs » in :

- Inghilterra e Galles
- Scozia

Coefficienti di ponderazione

I prezzi rilevati in ciascuna regione sono ponderati mediante coefficienti, variabili ogni settimana, che esprimono l'importanza relativa del numero di animali certificati in ciascuna regione rispetto al totale nazionale.

2. Categorie

- Lambs
- Other ovine animals

Coefficienti di ponderazione

I prezzi rilevati per ciascuna categoria sono ponderati mediante coefficienti, variabili ogni settimana, che esprimono l'importanza relativa del peso carcassa totale stimato degli animali certificati di ciascuna categoria rispetto al peso carcassa totale di tutti gli animali certificati nati nei 12 mesi precedenti la loro commercializzazione.

E. GRECIA

1. Mercati rappresentativi

(centro di quotazione)

Ίωάννινα	28 %
Κοζάνη	12 %
Κομοτηνή	10 %
Λάρισα	25 %
Τρίπολη	17 %
Χανιά	8 %

Coefficienti di ponderazione

2. Categoria

Άμνοι

Coefficiente di ponderazione

100 %

F. FRANCIA

1. Mercati rappresentativi

a) Mercato di Rungis

50 %

b) Mercati regionali :

Paris, Limoges, Toulouse, Avignon

50 %

Coefficienti di ponderazione

2. Categorie

a) Mercato di Rungis : tutte le categorie di agnelli commercializzate

b) Mercati regionali : agnelli

Stato d'ingrasso	Conformazione	Coefficienti di ponderazione
Couvert (denominazione « parfait »)	E	10
	U	12
	R	18
	O	10
Gras	E	7
	U	9
	R	12
	O	7
Très gras (denominazione « suiffard »)	E	4
	U	4
	R	4
	O	3

G. IRLANDA

1. Mercati rappresentativi	Coefficienti di ponderazione
Athleague	10,5 %
Ballyhaunis	40,4 %
Dublino	22,9 %
Waterford	26,2 %
2. Categorie	Coefficienti di ponderazione
Lamb first quality (agnello prima qualità)	70 %
Lamb second quality (agnello seconda qualità)	30 %

H. ITALIA

1. Mercati rappresentativi	Coefficienti di ponderazione
a) Roma e Foggia	50 %
b) Altri mercati	50 %
fra cui :	
Avellino	6 %
Firenze	6 %
Noci	6 %
Nuoro	20 %
Palermo	6 %
Pescara	6 %
2. Categoria	Coefficiente di ponderazione
Agnelli	100 %

I. PAESI BASSI

1. Mercati rappresentativi	Coefficienti di ponderazione
Alkmaar	I prezzi constatati in ciascun macello sono ponderati mediante coefficienti, variabili ogni settimana, che esprimono l'importanza relativa del numero di animali macellati in ciascun macello rispetto al totale nazionale.
Bodegraven	
Breukelen	
Harlingen	
Hoorn	
Nieuwerkerk a/d IJssel	
2. Categoria	Coefficiente di ponderazione
Vette lammeren	100 %

J. IRLANDA DEL NORD

1. Mercati rappresentativi	Coefficienti di ponderazione
Ballymoney	25 %
Donemana	31 %
Markethill	21 %
Omagh	23 %
2. Categoria	Coefficiente di ponderazione
Lambs	100 %

ALLEGATO III

Le definizioni delle carcasse di agnelli sono le seguenti :

A. BELGIO

Agneaux extra : Agnelli da macello, di età inferiore a 12 mesi, aventi un resa alla macellazione superiore al 50 %.

B. DANIMARCA

Slagtekroppe af lam :

— Extra : Carcasse di agnelli da macello, di età inferiore a 12 mesi, con cosciotti ben sviluppati, lombi e dorso larghi, bene in carne e ricoperte di un adeguato strato di grasso (al massimo 1 cm).

Peso massimo :

agnelli da latte : 16 kg di peso carcassa,

agnelli : 25 kg di peso carcassa.

— 1. kvalitet Carcasse di agnelli da macello, di età inferiore a 12 mesi, con tenore di carne medio sul dorso, sui lombi e sui cosciotti e ricoperte di un adeguato strato di grasso.

C. REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

Mastlammfleisch : Media di tutte le qualità di carcasse di agnelli allevati in ovile e di agnelli allevati su prato, di età inferiore a 12 mesi.

D. GRAN BRETAGNA

Animali della specie ovina di qualità certificabile nati nel periodo di dodici mesi precedente la loro commercializzazione (esclusi gli arieti, le agnelle in gestazione, le pecore e gli animali rifiutati per motivi di qualità, di salute o di peso).

— Lambs : Animali della specie ovina nati a partire dal primo lunedì di gennaio di un anno e commercializzati nel corso di tale anno oppure nati dopo l'inizio del mese di ottobre dell'anno che precede l'anno di commercializzazione.

— Other ovine animals : Altri animali della specie ovina nati nel periodo di dodici mesi precedente la loro commercializzazione.

Norme di qualità

Per ottenere la certificazione, una carcassa deve essere bene in carne in tutte le sue parti. I reni devono essere ben sviluppati, i cosciotti e le spalle devono essere moderatamente in carne, ma i quarti anteriori possono essere relativamente grossi. La carne deve essere soda.

Lo strato di grasso minimo richiesto deve essere leggero. Una carcassa con uno strato eccessivo di grasso sarà scartata. Un ovino vivo deve essere tale da produrre una carcassa conforme almeno a tali norme di qualità.

Peso

Per ottenere la certificazione, un ovino deve avere un peso carcassa preparata, stimato o effettivo, non inferiore a 8 kg.

E. GRECIA

'Αμνοί: Agnelli da macello, maschi o femmine di età inferiore o uguale a 12 mesi e aventi un peso carcassa compreso tra 9 e 19 kg, nonché le carcasse di tali agnelli.

F. FRANCIA

Carcasse di agnelli da macelleria di meno di un anno e di peso compreso tra 13 e 19 kg

Stato di ingrasso :

— Couvert
(denominazione « parfait »): La carcassa è ricoperta quasi per intero da uno strato di grasso uniforme e non eccessivo e può presentare placche lievemente ispessite alla base della coda. All'altezza dei reni si notano striature su entrambi i lati della colonna vertebrale. Sulla parete interna della cassa toracica sono visibili i muscoli intercostali. Le pecore possono essere prive di striature all'altezza dei reni ed hanno i muscoli intercostali meno visibili.

— Gras : La carcassa è ricoperta per intero da uno strato di grasso abbastanza spesso, ma meno spesso in corrispondenza degli arti. La parete interna della cassa toracica può presentare leggeri ammassi di grasso. Si possono notare infiltrazioni di grasso fra i muscoli intercostali. Anche i rognoni sono avvolti in uno spesso strato di grasso. Nelle pecore, lo strato di grasso che ricopre la carcassa e gli ammassi di grasso sulla parete interna della cassa toracica possono avere uno spessore maggiore.

— Très gras : La carcassa è ricoperta da uno strato di grasso estremamente spesso e presenta ammassi di grasso a vari livelli. Si notano ammassi di grasso sulla parete interna della cassa toracica e forti infiltrazioni di grasso tra i muscoli intercostali. Anche i rognoni sono avvolti in uno spesso strato di grasso.

Conformazione :

— E : — Supérieure
— Tutti i profili sono convessi e denotano un fortissimo sviluppo muscolare.
Coscia e sella : corti, pieni e molto spessi. La sella è più larga che lunga.
Schiena e reni : molto spessi e molto larghi sino all'altezza delle spalle.
Spalle : piene e molto spesse.

— U : — Très bonne
— I profili sono, complessivamente, almeno subconvessi e denotano uno sviluppo muscolare ancora considerevole.
Coscia e sella : arrotondati e spessi. La sella è ancora più larga che lunga.
Schiena e reni : spessi, larghi e privi di incavature sino all'altezza delle spalle. Le apofisi vertebrali non sono evidenti.
Spalle : piene e spesse.

— R :

— Bonne

— Tutti i profili sono almeno rettilinei e denotano una muscolatura compatta.

Cosciotti e sella : più allungati, ma ancora spessi. La lunghezza e la larghezza della sella più o meno si equivalgono.

Schiena e reni : meno pieni, ma sempre larghi alla base ; la schiena può essere piuttosto stretta all'altezza delle spalle.

Le apofisi vertebrali sono lievissimamente evidenti.

Le spalle possono essere scarse di spessore.

— O :

— Assez bonne

— I profili sono complessivamente rettilinei, alcuni subconcavi ; la muscolatura può essere di spessore medio.

Cosciotti e sella : assai allungati, scarsi di spessore in ogni loro punto. La sella è più lunga che larga.

Schiena e reni : stretti, di spessore scarso.

Le apofisi vertebrali sono lievemente evidenti.

Spalle : di spessore scarso.

G. IRLANDA

— Lambs :

Animali della specie ovina, di età inferiore o uguale a 12 mesi.

— First quality lambs :

Agnelli con una buona conformazione, aventi cioè cosciotti, reni, costole e spalle bene in carne. Le varie parti della carcassa devono presentare un profilo lineare o convesso.

Lo strato di grasso deve avere uno spessore da fine a medio.

Le carcasse di prima qualità pesano normalmente da 15 a 22 kg a carcassa fredda. Tuttavia, se la conformazione e lo strato di grasso sono soddisfacenti, è ammessa una tolleranza di peso in più o in meno.

— Second quality lambs :

Agnelli che non possiedono i requisiti della prima qualità. Tali agnelli hanno una conformazione tra media e mediana, oppure si possono considerare, dal punto di vista dell'ingrasso, grassi e molto grassi. Pesano normalmente da 15 a 27 kg a carcassa fredda.

H. ITALIA

Agnelli

Agnelli da macello, maschi o femmine, di età inferiore o uguale a 10 mesi e aventi un peso carcassa compreso tra 9 e 19 kg, nonché le carcasse di tali agnelli.

I. PAESI BASSI

Vette lammeren :

Media di tutte le qualità di agnelli da macello di età inferiore a 12 mesi.

J. IRLANDA DEL NORD

Lambs

Animali da macello della specie ovina nati nel periodo di dodici mesi precedente la loro commercializzazione e aventi un peso carcassa, stimato o effettivo, compreso tra 8 e 27 kg.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1237/82 DELLA COMMISSIONE
del 19 maggio 1982
recante modifica del regolamento (CEE) n. 2660/80, che stabilisce modalità
d'applicazione del premio ai produttori di carni ovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1195/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 8,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 1195/82 si è deciso di considerare l'Irlanda del Nord come una regione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1837/80; che tale misura impone di adeguare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2660/80 della Commissione⁽³⁾, relative alla concessione del premio nelle varie regioni della Comunità;

considerando che, con regolamento (CEE) n. 1195/82, sono state rese inoltre meno rigorose le modalità di versamento di detto premio; che è pertanto opportuno adattare le relative disposizioni del regolamento (CEE) n. 2660/80;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione « ovini-caprini »,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2660/80 è modificato come segue:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1982.

* 1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2643/80, l'acconto del premio di cui all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1837/80 è uguale al 50 % dell'importo stimato di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo. Esso è versato direttamente al produttore di carni ovine che ne faccia richiesta, proporzionalmente al numero di pecore da esso detenute nella regione in questione o, per quanto concerne la regione 3, nello Stato membro in questione.

Il saldo è versato anteriormente al nono mese successivo alla fine della campagna.

Tuttavia gli Stati membri possono astenersi dal versare il saldo se questo è inferiore a 1 ECU per pecora o, secondo i casi, a 1 ECU per agnello effettivamente macellato; in tal caso, il totale dei saldi da versare è aggiunto all'importo complessivo dei premi da corrispondere nella regione in questione o per quanto concerne la regione 3 nello Stato membro in questione, per la campagna seguente ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 20 maggio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 276 del 20. 10. 1980, pag. 16.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1238/82 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 1982

che modifica il regolamento (CEE) n. 2661/80 che stabilisce modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1195/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1195/82 ha previsto di considerare l'Irlanda del Nord come regione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1837/80; che è quindi opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 2661/80 della Commissione, del 17 ottobre 1980, che stabilisce modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini⁽³⁾;

considerando che il Regno Unito è attualmente l'unico Stato membro che applica il premio variabile alla macellazione; che, inoltre, questo Stato membro ha dichiarato la propria intenzione di applicare questo premio in una sola regione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1837/80; che è quindi opportuno prevedere disposizioni specifiche, in particolare per quanto riguarda il controllo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione « ovini-caprini »,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2661/80 è modificato come segue:

1. All'articolo 1, il testo del paragrafo 1, lettera b), è sostituito dal testo seguente:

« b) che sono nati nello Stato membro in cui è concesso il premio o che sono stati allevati in tale Stato membro per almeno due mesi; per quanto riguarda il Regno Unito, che sono nati nella regione o nelle regioni in cui il premio è concesso o che sono stati allevati in tale o in tali regioni per almeno due mesi ».

2. All'articolo 2, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

« Qualora nel Regno Unito il premio sia concesso soltanto in una regione, questo Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che gli animali introdotti in questa regione siano identificati come tali ».

3. All'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

« 1. Per ciascuno Stato membro interessato o, nel caso del Regno Unito, per la regione o le regioni interessate, l'importo del premio è fissato ogni settimana dalla Commissione per la settimana che inizia ventuno giorni prima della settimana di fissazione ».

4. All'articolo 3, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

« Tuttavia, per quanto riguarda il Regno Unito e per la regione o le regioni in cui il premio è concesso, i prezzi di mercato sono quelli constatati conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), dello stesso regolamento ».

5. All'articolo 4, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai testi seguenti:

« 1. Per ciascuno Stato membro interessato, l'importo da riscuotere all'uscita dal suo territorio o, per quanto riguarda il Regno Unito, all'uscita dalla regione o dalle regioni in cui il premio è concesso, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1837/80, conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, dello stesso regolamento, è fissato ogni settimana dalla Commissione. Tale importo equivale a quello del premio fissato conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, per la settimana nella quale ha luogo l'uscita dei prodotti in questione.

2. All'uscita dal territorio dello Stato membro interessato o, per quanto riguarda il Regno Unito, all'uscita dalla regione o dalle regioni interessate, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1837/80, è costituita una cauzione. Tale cauzione è fissata dallo Stato membro interessato ad un livello sufficiente per coprire l'importo dovuto conformemente al paragrafo 1 e deve essere per lo meno uguale all'importo prevedibile del premio per la settimana che precede quella in cui ha luogo l'uscita. La cauzione è svincolata non appena è pagato l'importo di cui al paragrafo 1 ».

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 276 del 20. 10. 1980, pag. 19.

6. All'articolo 5, è aggiunto il seguente paragrafo 3 :

« 3. Qualora nel Regno Unito il premio sia concesso soltanto in una delle due regioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1837/80 che compongono questo Stato membro, le competenti autorità adottano tutte le misure necessarie affinché l'applicazione del regime del premio variabile non dia luogo a movimenti irregolari di merci e per evitare distorsioni negli scambi tra queste due regioni.

In particolare, le competenti autorità del Regno Unito prevedono l'obbligo per gli operatori interessati di dichiarare ai servizi all'uopo designati i quantitativi e la designazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1837/80, che devono essere spediti dalla regione in cui il premio è concesso in un'altra regione sia direttamente sia attraversando un'altra regione o un paese terzo ».

7. All'articolo 8, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente :

« Inoltre, per quanto riguarda il Regno Unito, se il premio è concesso solamente in una delle due regioni che costituiscono tale Stato membro, il tasso di conversione applicabile è quello in vigore il giorno dell'espletamento delle formalità amministrative per il passaggio dalla regione in questione verso l'altra regione ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 20 maggio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 1239/82 DELLA COMMISSIONE**del 19 maggio 1982****che proroga la durata di validità delle misure previste dal regolamento (CEE) n. 3191/80 recante misure transitorie che autorizzano a non prelevare un importo pari al premio variabile alla macellazione per i prodotti del settore delle carni ovine e caprine esportati fuori della Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1195/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 33,considerando che il regolamento (CEE) n. 3191/80 della Commissione, del 9 dicembre 1980, recante misure transitorie che autorizzano a non prelevare un importo pari al premio variabile alla macellazione per i prodotti del settore delle carni ovine e caprine esportati fuori della Comunità ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1078/81 della Commissione, del 23 aprile 1981 ⁽⁴⁾, prevede che tali misure sono valide sino all'ultimo giorno della campagna di commercializzazione 1981/1982; che, durante questo periodo, i quantitativi esportati nell'ambito di tale regolamento non hanno superato i quantitativi tradizionali; che, nell'attesa dell'adozione delle norme generali e delle modalità d'applicazione in materia di esportazioni in

tale settore, è opportuno prorogare la durata di validità delle misure in questione fino alla fine della campagna di commercializzazione 1982/1983;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione « ovini-caprini »,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La validità del regolamento (CEE) n. 3191/80 è prorogata fino alla fine della campagna di commercializzazione 1982/1983.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 20 maggio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 332 del 10. 12. 1980, pag. 14.⁽⁴⁾ GU n. L 112 del 24. 4. 1981, pag. 14.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1240/82 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 1982

che modifica il regolamento (CEE) n. 2226/78, recante modalità di applicazione delle misure di intervento nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1197/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1982/1983, il prezzo d'orientamento e il prezzo d'intervento dei bovini adulti⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,considerando che il regolamento (CEE) n. 1197/82 ha previsto che la sospensione degli acquisti d'intervento può essere decisa qualora il prezzo di mercato di una o più qualità di carne sia superiore ad un determinato livello; che la constatazione dei prezzi di mercato può essere effettuata alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 610/77 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 337/82⁽⁴⁾; che è quindi opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 2226/78 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3361/81⁽⁶⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2226/78 è sostituito dal testo seguente:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1982.

« 4. Per la campagna 1982/1983 i prezzi di mercato di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1197/82 sono rilevati ogni settimana secondo le modalità di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 610/77.

La sospensione degli acquisti prevista dall'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1197/82 si effettua il secondo lunedì successivo alla rilevazione di cui al comma precedente. In tal caso, la presa in consegna delle carni acquistate dagli organismi d'intervento avviene al più tardi alla fine della settimana successiva alla rilevazione sopra citata.

Il ripristino degli acquisti all'intervento, previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1197/82, avviene il secondo lunedì successivo alla rilevazione di cui al primo comma. La ripresa degli acquisti è tuttavia anticipata qualora la situazione del mercato in una determinata regione lo esiga; gli acquisti non possono in alcun caso essere ripristinati prima del lunedì successivo alla rilevazione sopra citata ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 20 maggio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 26.⁽³⁾ GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 42 del 13. 2. 1982, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 261 del 26. 9. 1978, pag. 5.⁽⁶⁾ GU n. L 339 del 25. 11. 1981, pag. 25.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1241/82 DELLA COMMISSIONE
del 19 maggio 1982**

che fissa i prezzi d'acquisto dei quarti anteriori applicabili all'intervento nel settore delle carni bovine a decorrere dal 20 maggio 1982

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, lettera c),

considerando che, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 1302/73 del Consiglio⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 427/77⁽³⁾, le qualità e le presentazioni dei prodotti acquistati devono essere determinate tenendo conto tanto della necessità di assicurare un efficace sostegno del mercato e di tutelare l'equilibrio tra il mercato in causa e quello delle produzioni animali concorrenti, quanto delle responsabilità finanziarie che incombono a tal riguardo alla Comunità; che è pertanto opportuno limitare gli acquisti a determinate presentazioni di carni;

considerando che i limiti inferiori e superiori dei prezzi d'acquisto devono essere fissati in modo da consentire agli organismi d'intervento di tener conto delle differenze di valore delle carni in funzione dell'età, del peso, della conformazione e dello stato di ingrassamento degli animali;

considerando che occorre fissare i limiti superiori dei prezzi d'acquisto ad un livello corrispondente al prezzo d'intervento fissato dal regolamento (CEE) n. 1197/82 del Consiglio⁽⁴⁾, per la campagna di commercializzazione 1982/1983 applicando i coefficienti fissati dal regolamento (CEE) n. 2226/78 della Commissione⁽⁵⁾,

modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1240/82⁽⁶⁾;

considerando che il 20 maggio 1982 entra in vigore il nuovo prezzo d'orientamento; che è necessario fissare i prezzi d'acquisto all'intervento validi a decorrere da tale data e limitare, tenuto conto della situazione attuale e stagionale del mercato, la suddetta fissazione ai soli quarti anteriori;

considerando che occorre abrogare il regolamento (CEE) n. 3361/81⁽⁷⁾;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 20 maggio 1982 gli organismi d'intervento acquistano i quarti anteriori alle condizioni definite nel regolamento (CEE) n. 2226/78 a prezzi compresi entro i limiti fissati in allegato per i singoli prodotti, tenuto conto dell'età, del peso, della conformazione e dello stato di ingrassamento degli animali da cui provengono i prodotti medesimi.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 3361/81 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 20 maggio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 132 del 19. 5. 1973, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 26.

⁽⁵⁾ GU n. L 261 del 26. 9. 1978, pag. 5.

⁽⁶⁾ Vedi pagina 13 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁷⁾ GU n. L 339 del 26. 11. 1981, pag. 22.

BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE

Opkøbspris i ECU pr. 100 kg af produkterne
 Ankaufpreis in ECU je 100 kg des Erzeugnisses
 Τιμή αγοράς σε ECU ανά 100 χgr προϊόντων
 Buying-in price in ECU per 100 kg of product
 Prix d'achat en Écus par 100 kilogrammes de produits
 Prezzi di acquisto in ECU per 100 kg di prodotti
 Aankooprijns in Ecu per 100 kg produkt

	<i>Minimum</i> <i>Untere Grenze</i> <i>Κατώτατο όριο</i> <i>Lower limit</i> <i>Limite inférieure</i> <i>Limite inferiore</i> <i>Ondergrenzen</i>	<i>Maksimum</i> <i>Obere Grenze</i> <i>Ανώτατο όριο</i> <i>Upper limit</i> <i>Limite supérieure</i> <i>Limite superiore</i> <i>Bovengrenzen</i>
DEUTSCHLAND		
— <i>Vorderviertel, auf 5 Rippen geschnitten, Fleisch- und Knochendünnung bleiben am Vorderviertel, stammend von:</i>		
Bullen A	239,978	245,026
BELGIQUE/BELGIË		
— <i>Quartiers avant, découpe à 8 côtes, provenant des:</i>		
— <i>Voorvoeten, recht afgesneden op 8 ribben, afkomstig van:</i>		
Bœufs 55 % / Ossen 55 %	243,153	258,276
Taureaux 55 % / Stieren 55 %	240,826	255,950
DANMARK		
— <i>Forfjerdinger, udskåret, med 5 ribben, idet slag og bryst bliver siddende på forfjerdingeren, af:</i>		
Stude 1	218,113	221,168
Tyre P	222,390	225,445
Ungtyre 1	232,165	235,220
— <i>Forfjerdinger, lige udskåret med 8 ribben, af:</i>		
Stude 1	232,776	235,831
Tyre P	237,664	240,719
Ungtyre 1	247,439	250,494
ΕΛΛΑΣ		
— <i>Εμπρόσθια τεταρτημόρια τομής με 5 πλευρές της κάτω θωρακικής μοίρας μετά του στέρνου (carapason) αποτελούσης τμήμα του εμπροσθίου τεταρτημορίου, προερχόμενα από:</i>		
Μόσχους Β	262,875	265,959
Μόσχους Γ	260,562	263,646
— <i>Εμπρόσθια τεταρτημόρια εὐθείας τομής με 8 πλευρές προερχόμενα από:</i>		
Μόσχους Β	280,606	283,689
Μόσχους Γ	278,132	281,222
FRANCE		
— <i>Quartiers avant, découpe à 5 côtes, le carapason faisant partie du quartier avant, provenant des:</i>		
Bœufs U	263,088	274,710
Bœufs R	245,172	256,794
Bœufs O	230,323	241,945
Jeunes bovins U	247,916	256,955
Jeunes bovins R	236,618	245,657
Jeunes bovins O	219,832	228,871
— <i>Quartiers avant, découpe droite à 10 côtes, provenant des:</i>		
Bœufs U	281,326	292,948
Bœufs R	262,281	273,903
Bœufs O	246,302	257,924
Jeunes bovins U	265,025	274,064
Jeunes bovins R	252,919	261,959
Jeunes bovins O	235,165	244,204

	<i>Minimum</i> <i>Untere Grenze</i> <i>Κατώτατο όριο</i> <i>Lower limit</i> <i>Limite inférieure</i> <i>Limite inferiore</i> <i>Ondergrenzen</i>	<i>Maksimum</i> <i>Obere Grenze</i> <i>Ἀνώτατο όριο</i> <i>Upper limit</i> <i>Limite supérieure</i> <i>Limite superiore</i> <i>Bovengrenzen</i>
IRELAND		
— <i>Forequarters, cut at fifth rib, with thin flank included in the forequarter, from :</i>		
Steers 1	214,539	218,626
Steers 2	207,840	211,926
— <i>Forequarters, straight cut at 10th rib, from :</i>		
Steers 1	229,119	233,207
Steers 2	221,968	226,055
ITALIA		
— <i>Quarti anteriori, taglio a 8 costole, il pancettone fa parte del quarto anteriore, provenienti dai :</i>		
Vitelloni 1	265,322	271,528
Vitelloni 2	250,582	256,788
— <i>Quarti anteriori, taglio a 5 costole, il pancettone fa parte del quarto anteriore, provenienti dai :</i>		
Vitelloni 1	273,080	279,286
Vitelloni 2	257,564	263,770
LUXEMBOURG		
— <i>Quartiers avant, découpe à 5 côtes, le caparaçon faisant partie du quartier avant, provenant des :</i>		
Bœufs, taureaux extra	235,008	240,593
— <i>Quartiers avant, découpe droite à 8 côtes, provenant des :</i>		
Bœufs, taureaux extra	250,831	256,416
NEDERLAND		
— <i>Voorvoeten, afgesneden op 5 ribben, waarbij de flank, de platte ribben en de naborst aan de voorvoet vastzitten, afkomstig van :</i>		
Stieren, 1e kwaliteit	231,889	239,147
— <i>Voorvoeten, recht afgesneden op 8 ribben, afkomstig van :</i>		
Stieren, 1e kwaliteit	247,856	255,115
UNITED KINGDOM		
A. Great Britain		
— <i>Forequarters, cut at fifth rib, with thin flank included in the forequarter, from :</i>		
Steers M	223,323	226,168
Steers H	220,947	223,792
— <i>Forequarters, straight cut at 10th rib, from :</i>		
Steers M	238,404	241,249
Steers H	235,867	238,711
B. Northern Ireland		
— <i>Forequarters, cut at fifth rib, with thin flank included in the forequarter, from :</i>		
Steers L/M	218,555	221,400
Steers L/H	214,562	217,407
Steers T	215,791	218,636
— <i>Forequarters, straight cut at 10th rib, from :</i>		
Steers L/M	233,313	236,157
Steers L/H	229,045	231,890
Steers T	230,371	233,216

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1242/82 DELLA COMMISSIONE
del 19 maggio 1982**

recante deroga al regolamento (CEE) n. 486/80 per quanto concerne il calcolo degli importi di cui vengono diminuiti i diritti all'importazione di prodotti del settore delle carni bovine, originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico, per il periodo che inizia il 20 maggio 1982

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 435/80 del Consiglio, del 18 febbraio 1980, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3019/81⁽²⁾, in particolare l'articolo 23,

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 486/80 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2377/80⁽⁴⁾, l'importo di cui vengono diminuiti i diritti all'importazione, menzionato all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 435/80, viene calcolato tenendo conto dei prelievi, nonché degli importi compensativi monetari validi nella settimana che precede quella in cui si inizia il trimestre per il quale detto importo è calcolato;

considerando che è opportuno derogare alle norme riguardanti la fissazione trimestrale ed il periodo di riferimento da prendere in considerazione per il calcolo di tale importo, in particolare in occasione di una modifica del prezzo d'orientamento; che occorre tener conto degli importi dei prelievi e degli importi compensativi monetari calcolati sulla base dei nuovi prezzi;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1982.

considerando che il prezzo d'orientamento è stato fissato, a decorrere dal 20 maggio 1982, dal regolamento (CEE) n. 1197/82 del Consiglio⁽⁵⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 486/80, l'importo di cui vengono diminuiti i diritti all'importazione per le carni bovine originarie degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico, menzionato all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 435/80, viene fissato per il periodo che inizia il 20 maggio 1982 e calcolato sulla base dei prelievi e degli importi compensativi monetari validi alla stessa data.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 20 maggio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 55 del 28. 2. 1980, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 302 del 23. 10. 1981, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1980, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 26.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1243/82 DELLA COMMISSIONE**del 19 maggio 1982****che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla concessione di un premio per la nascita di vitelli durante la campagna 1982/1983**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1201/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, relativo alla concessione di un premio per la nascita dei vitelli in Grecia, Irlanda, Italia ed Irlanda del Nord ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1207/82 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1201/82, la Grecia, l'Irlanda, l'Italia e l'Irlanda del Nord, sono autorizzati a concedere, durante la campagna 1982/1983, un premio per ogni vitello nato nel loro territorio e ancora vivo, nello stesso territorio, sei mesi dopo la nascita; che, per evitare frodi, occorre procedere all'identificazione dei vitelli per i quali può essere erogato il premio;

considerando che il regolamento (CEE) n. 878/77 stabilisce che, per quanto riguarda le incidenze sui diritti e sugli obblighi esistenti all'atto della modifica di un tasso rappresentativo, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio ⁽⁴⁾, previste per la modifica del rapporto tra la parità della moneta di uno Stato membro e il valore dell'unità di conto; che, tuttavia, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 878/77, può essere derogato alla disposizione di cui sopra;

considerando che, ai fini della fissazione dell'importo dell'aiuto in moneta nazionale, occorre prendere in considerazione, come tasso di conversione, il tasso rappresentativo applicabile il giorno in cui l'animale raggiunge il sesto mese di età;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

Articolo 1

1. Il premio di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1201/82 è concesso, su richiesta del produttore, se viene dimostrato, in modo giudicato soddisfacente dall'autorità competente, che, nel territorio in cui è concesso il premio,

— il vitello è nato durante la campagna 1982/1983

— è stato identificato e

— è ancora in vita all'età di 6 mesi.

2. L'importo unitario di tale premio, pari a 32 ECU, è pagato in un'unica soluzione entro e non oltre i 90 giorni successivi alla data in cui l'autorità competente ha dato seguito alla domanda di premio.

3. A norma del regolamento (CEE) n. 878/77, il tasso rappresentativo da prendere in considerazione nel quadro del presente regolamento è quello applicabile il giorno in cui l'animale compie il sesto mese d'età.

Articolo 2

La Grecia, l'Irlanda, l'Italia e, per quanto concerne l'Irlanda del Nord, il Regno Unito adottano le misure necessarie per garantire il controllo e l'osservanza del presente regolamento.

Articolo 3

1. Gli Stati membri di cui all'articolo 2 comunicano alla Commissione, entro e non oltre i 10 giorni successivi alla data della loro entrata in vigore, le misure adottate per l'applicazione di questo regime di premio e segnatamente le misure relative all'identificazione dei vitelli mediante marchio indelebile o altro mezzo equivalente.

2. Gli Stati membri in questione comunicano alla Commissione, al più tardi un mese dopo la fine del mese al quale si riferiscono le comunicazioni, il numero di animali per i quali il diritto al premio è stato acquisito nel corso di ciascun mese.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 20 maggio 1982.

⁽¹⁾ GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 34.

⁽²⁾ GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 27.

⁽³⁾ GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 51.

⁽⁴⁾ GU n. L 188 dell'1. 8. 1968, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 1244/82 DELLA COMMISSIONE**del 19 maggio 1982****recante le modalità d'applicazione del regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1357/80 del Consiglio, del 5 giugno 1980, che istituisce un regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1198/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1207/82 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 878/77 stabilisce che, per quanto riguarda le incidenze sui diritti e sugli obblighi esistenti all'atto della modifica di un tasso rappresentativo, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio ⁽⁵⁾, previste per la modifica del rapporto tra la parità della moneta di uno Stato membro e il valore dell'unità di conto; che, tuttavia, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 878/77, è possibile derogare alle disposizioni predette;

considerando che è necessario precisare le condizioni per la concessione del premio e segnatamente il periodo in cui possono essere presentate le domande per la concessione del premio;

considerando che, ai fini della fissazione dell'importo del premio in moneta nazionale occorre prendere in considerazione, come tasso di conversione, il tasso rappresentativo in vigore il primo giorno del periodo previsto per la presentazione delle domande;

considerando che la concessione del premio complementare previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1357/80, nonché di quello previsto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1199/82 del Consiglio ⁽⁶⁾, implica la concessione del premio previsto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1357/80; che tutte le altre condizioni per la concessione possono tuttavia essere stabilite dalle competenti autorità degli Stati membri interessati;

considerando che, qualora gli impegni scaturenti dal regime di premi non siano rispettati, gli importi del premio già versati devono essere rimborsati; che, tuttavia, in determinati casi, in particolare se il beneficiario non è in grado, temporaneamente o durevolmente, di far fronte a detti impegni, per cause indipendenti dalla sua volontà, di cui comunque non può evitare le conseguenze se non a prezzo di eccessivi sacrifici, appare fondato prevedere il mantenimento del diritto al premio; che, d'altro canto, gli impegni scaturenti dal regime di premi possono essere trasferiti in caso di cessione dell'azienda;

considerando che è necessario abrogare il regolamento (CEE) n. 1581/81 della Commissione ⁽⁷⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di premio per il mantenimento delle vacche nutrici sono presentate dal 15 giugno al 30 settembre di ogni anno all'autorità competente designata da ciascuno Stato membro, per le vacche nutrici detenute il giorno della presentazione della domanda. Tuttavia, gli Stati membri possono fissare, all'interno di tale periodo, una data anteriore al 30 settembre come termine ultimo per la presentazione delle domande.

Il numero di vacche da prendere in considerazione ai fini della concessione del premio è uguale al numero delle vacche nutrici, escluse le giovenche gravide, presenti nell'azienda alla data della presentazione della domanda.

2. La ricevibilità della domanda è subordinata in particolare all'assunzione degli impegni previsti dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1357/80, nonché alla presentazione di una dichiarazione del produttore da cui risulti che questi si impegna ad osservare il regolamento summenzionato, il presente regolamento e le disposizioni adottate ai fini della loro applicazione dallo Stato membro interessato.

⁽¹⁾ GU n. L 140 del 5. 6. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 28.

⁽³⁾ GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 51.

⁽⁵⁾ GU n. L 188 dell'1. 8. 1968, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 30.

⁽⁷⁾ GU n. L 154 del 13. 6. 1981, pag. 38.

Inoltre all'atto della presentazione della domanda, il richiedente deve dichiarare per iscritto:

- che, in conformità dell'articolo 5, punto 4, del regolamento (CEE) n. 1357/80,
 - la mandria bovina presente nell'azienda da lui gestita è destinata all'allevamento nell'azienda dei vitelli per la produzione di carne,
 - qualora in tale mandria siano presenti vacche appartenenti ad una delle razze che figurano nell'allegato del suddetto regolamento o risultante da un incrocio con una di queste razze, è stato effettuato un incrocio di tali vacche con tori di una razza che non figura nell'allegato summenzionato;
- che, in caso di cessione di latte e di prodotti lattiero-caseari, tale cessione avviene alla fattoria direttamente dal produttore al consumatore;
- che il latte proveniente dalla sua azienda non è destinato alla fabbricazione di prodotti lattiero-caseari che possono essere commercializzati dopo la scadenza del periodo di dodici mesi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del suddetto regolamento.

3. Dopo aver effettuato le necessarie verifiche, l'autorità competente informa ciascun richiedente del seguito riservato alla sua domanda. Tuttavia, in caso di seguito favorevole, essa può procedere al pagamento del premio, senza prima informare l'interessato.

Articolo 2

1. Il premio complementare previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1357/80 e quello previsto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1199/82 sono concessi solamente ai produttori che beneficiano del premio previsto all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1357/80.

2. Le autorità competenti degli Stati membri interessati stabiliscono, se del caso, le condizioni supplementari per la concessione del premio complementare e ne informano la Commissione entro il termine previsto dall'articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 3

1. L'importo fissato dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1357/80 nonché quello fissato dall'articolo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1199/82 sono pagati entro i dodici mesi successivi all'inizio del periodo indicato all'articolo 1, paragrafo 1.

2. Il tasso di conversione applicabile agli importi di cui al paragrafo 1 è il tasso rappresentativo in vigore il primo giorno del periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 4

1. Le autorità competenti designate da ciascuno Stato membro procedono al controllo amministrativo, corredato da sopralluoghi effettuati per sondaggio o, se necessario, in modo sistematico:

- a) del numero delle vacche nutrici presenti nell'azienda gestita dal beneficiario,
- b) del rispetto degli impegni previsti dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1357/80,
- c) dell'esattezza delle dichiarazioni previste dall'articolo 1, paragrafo 2.

2. Se necessario, gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare il recupero dei premi versati. In caso di falsa dichiarazione, gli Stati membri procedono al recupero di un importo uguale alla totalità dei premi che sono stati versati sulla base di tale dichiarazione.

3. In caso di trasferimento dell'azienda prima della scadenza del termine di dodici mesi previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1357/80, il successore può impegnarsi per iscritto, presso le autorità competenti, a proseguire l'adempimento degli obblighi sottoscritti dal suo predecessore. In tal caso, se non ha dimostrato in modo giudicato soddisfacente dalle autorità competenti di rispettare tali obblighi, lo Stato membro in questione recupera dal successore le somme versate al predecessore.

4. Tuttavia, il diritto al premio è mantenuto se il beneficiario non ha potuto rispettare i propri impegni per i motivi indicati all'articolo 5.

Articolo 5

1. Fatte salve le circostanze concrete da prendere in considerazione nei singoli casi, le autorità competenti possono ammettere come tali da giustificare il mantenimento del diritto al premio, in particolare, i seguenti casi di forza maggiore:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità del beneficiario di esercitare la propria attività per un lungo periodo;
- c) l'espropriazione di una parte rilevante della superficie agricola utile dell'azienda gestita dal beneficiario, sempreché essa non fosse prevedibile il giorno della presentazione della domanda;
- d) la catastrofe naturale grave che danneggi notevolmente la superficie agricola del beneficiario;
- e) la distruzione accidentale dei fabbricati del beneficiario destinati all'allevamento bovino;
- f) l'epizoozia che colpisca in tutto o in parte il bestiame bovino del beneficiario.

2. Gli Stati membri informano la Commissione dei casi di forza maggiore da essi riconosciuti.

Articolo 6

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi entro i dieci giorni successivi alla loro data di applicazione, le misure adottate per l'attuazione del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 1357/80, e, per quanto concerne l'Irlanda e il Regno Unito, dal regolamento (CEE) n. 1199/82.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi il 31 dicembre di ogni anno, il numero di vacche per le quali è stato richiesto il premio e, al più tardi alla fine della campagna di commercializzazione,

quello delle vacche nutrici per le quali la domanda è stata accolta.

Articolo 7

Il regolamento (CEE) n. 1581/81 è abrogato. Tuttavia, esso resta applicabile alle domande presentate per la campagna di commercializzazione 1981/1982.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 20 maggio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 1245/82 DELLA COMMISSIONE**del 19 maggio 1982****che stabilisce le modalità di applicazione nel Regno Unito del premio per la macellazione dei bovini adulti durante la campagna di commercializzazione 1982/1983**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1200/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che autorizza il Regno Unito a concedere un premio in caso di macellazione di determinati bovini adulti da macello nella campagna 1982/1983⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,visto il regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1207/82⁽³⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1200/82 ha autorizzato il Regno Unito a concedere, durante la campagna di commercializzazione 1982/1983 un premio a beneficio dei produttori in caso di macellazione di taluni bovini adulti da macello di origine comunitaria, diversi dalle vacche; che è opportuno adottarne le modalità d'applicazione;

considerando che è opportuno precisare che l'importo del premio di macellazione deve essere identico in tutte le regioni del Regno Unito;

considerando che occorre limitare il beneficio del premio agli animali nati e allevati nella Comunità e macellati nel Regno Unito; che è tuttavia opportuno ammettere, a determinate condizioni, che beneficino del premio anche animali nati e allevati nel Regno Unito e macellati in Irlanda;

considerando che devono essere adottate disposizioni atte a garantire che le carni di animali per i quali è stato concesso un premio non possa formare oggetto di acquisti all'intervento in altri Stati membri;

considerando che occorre stabilire le regole per il calcolo dell'importo massimo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1200/82;

considerando che occorre determinare il peso medio degli animali che hanno formato oggetto del premio nel Regno Unito durante le campagne precedenti;

considerando che è necessario abrogare il regolamento (CEE) n. 1380/81⁽⁴⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo del premio di macellazione previsto dal regolamento (CEE) n. 1200/82 è identico in tutte le regioni del Regno Unito.

Articolo 2

1. Le autorità del Regno Unito determinano le categorie, le qualità e i limiti di peso dei bovini adulti ai quali riservano il diritto al premio.

2. Il peso di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1200/82 è fissato a 460 kg.

3. Le autorità competenti del Regno Unito stabiliscono i termini di equivalenza tra il peso macellato e il peso vivo, tenuto conto della presentazione della carcassa.

Articolo 3

1. Il Regno Unito può disporre che il premio di cui all'articolo 1 venga concesso all'atto della prima immissione sul mercato ai fini della macellazione.

Le autorità competenti comunicano alla Commissione il ricorso a tale facoltà.

2. Gli animali per i quali è stato concesso il premio devono essere macellati entro 28 giorni dalla data della loro prima immissione sul mercato.

Le autorità competenti provvedono a che tali animali vengano marcati in modo indelebile, onde evitare che formino nuovamente oggetto del premio.

⁽¹⁾ GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 32.⁽²⁾ GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 27.⁽³⁾ GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 51.⁽⁴⁾ GU n. L 136 del 23. 5. 1981, pag. 13.

Articolo 4

1. Possono formare oggetto del premio di cui all'articolo 1 soltanto i bovini adulti nati e allevati nella Comunità e macellati nel Regno Unito.

2. Il Regno Unito può tuttavia concedere il premio per i bovini adulti nati e allevati nel suo territorio e macellati in Irlanda allorché viene fornita la prova che gli animali sono stati macellati nel corso del periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 5

1. Le carni bovine delle categorie di animali che possono formare oggetto del premio nel Regno Unito non possono essere acquistate dagli organismi d'intervento degli Stati membri.

Inoltre, le carni bovine provenienti dalle macellazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, non possono essere acquistate all'intervento nel Regno Unito né beneficiare dei vantaggi finanziari di cui all'articolo 6.

2. Se le carni di cui al paragrafo 1, primo comma, sono offerte all'intervento nel Regno Unito, un importo uguale al premio valido il giorno della macellazione viene detratto dal prezzo d'acquisto all'intervento.

Qualora gli acquisti all'intervento abbiano come oggetto prodotti diversi dalle carcasse, dalle mezzene e dai quarti compensati, l'importo da detrarre è uguale a quello fissato per le carcasse, cui viene applicato il coefficiente preso in considerazione per il calcolo del prezzo d'acquisto delle presentazioni diverse dalle carcasse.

Articolo 6

L'Irlanda e il Regno Unito prendono tutte le misure atte a garantire che le carni delle categorie di bovini che possono formare oggetto del premio, originarie dell'Irlanda e destinate al consumo nel Regno Unito, beneficino di vantaggi finanziari equivalenti al premio di macellazione.

Articolo 7

Le autorità competenti nel Regno Unito adottano le misure necessarie per l'osservanza del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1982.

Se del caso, esse garantiscono il recupero di un importo uguale al premio versato.

Articolo 8

1. Le autorità competenti del Regno Unito comunicano alla Commissione, entro e non oltre i dieci giorni successivi alla data della loro applicazione, le misure adottate per l'attuazione del presente regolamento.

2. Esse comunicano inoltre alla Commissione:

- a) ogni settimana, l'importo prevedibile del premio per la settimana in corso;
- b) al più tardi 15 giorni dopo la fine della settimana alla quale si riferiscono le comunicazioni di cui alla lettera a), il numero e le categorie degli animali per i quali il diritto al premio è stato acquisito, nonché l'importo dei premi effettivamente versati.

Articolo 9

I premi recuperati dal Regno Unito nei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 7, sono ammessi in deduzione dalle spese del FEAOG, per un importo equivalente a quello imputato per tali premi al finanziamento comunitario.

Articolo 10

Il tasso di conversione da applicare all'importo del premio è il tasso rappresentativo valido il giorno della macellazione dell'animale che forma oggetto del premio o, in caso di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, il giorno della sua prima immissione sul mercato ai fini della macellazione.

Articolo 11

Il regolamento (CEE) n. 1380/81 è abrogato.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 20 maggio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 1246/82 DELLA COMMISSIONE**del 19 maggio 1982****relativo alle misure d'intervento da adottare nel settore delle carni bovine in conseguenza dell'afta epizootica manifestatasi in Danimarca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, e l'articolo 23,

considerando che in certe zone della Danimarca si sono manifestati focolai di afta epizootica; che di conseguenza, per motivi di natura veterinaria, è stato vietato l'accesso a taluni mercati tradizionali delle carni di animali originari di tali zone; che tali circostanze potrebbero determinare una situazione caratterizzata da forti eccedenze e da prezzi molto bassi nelle zone in questione;

considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1241/82 della Commissione, del 19 maggio 1982, che fissa i prezzi d'acquisto dei quarti anteriori dei bovini applicabili a decorrere dal 20 maggio 1982⁽²⁾, l'intervento nel settore delle carni bovine è limitato ai soli quarti anteriori; che, affinché i produttori possano evitare le conseguenze economiche negative dell'afta epizootica, si dovrebbe prevedere la possibilità di procedere ad acquisti all'intervento di carcasse provenienti dalle zone summenzionate; che tali misure dovrebbero essere limitate al periodo

strettamente necessario per consentire la macellazione delle scorte di animali maschi eccedentari sul mercato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nelle isole Fyn e Sjælland l'organismo d'intervento danese acquista carni delle categorie che figurano in allegato ai prezzi indicati in corrispondenza di ciascuna categoria.
2. Il paragrafo 1 si applica soltanto alle carni di animali delle due isole in questione.
3. Le autorità danesi prendono le misure necessarie per garantire l'osservanza della condizione stabilita nel paragrafo 2.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 maggio 1982.

Esso si applica sino al 5 giugno 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ Vedi pagina 14 della presente Gazzetta ufficiale.

*ALLEGATO***Prezzi di acquisto in ECU per 100 kg di prodotti**

	<i>Limite superiore</i>	<i>Limite inferiore</i>
DANIMARCA		
Carcasse di:		
Stude 1 Kl	265,180	261,391
Tyre Prima	270,862	267,074
Ungtyre 1 Kl	282,227	278,439

REGOLAMENTO (CEE) N. 1247/82 DELLA COMMISSIONE
del 19 maggio 1982
che ripristina gli acquisti all'intervento di carne bovina in Danimarca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, lettera b),

considerando che gli acquisti all'intervento sono stati sospesi con il regolamento (CEE) n. 528/82 ⁽²⁾;

considerando che il prezzo di mercato degli « Stude 1 » in Danimarca è nuovamente sceso ad un prezzo inferiore al livello massimo di acquisto stabilito per questa

qualità; che occorre ripristinare per questa qualità gli acquisti all'intervento in conformità dell'articolo 3, punto 2, del regolamento (CEE) n. 898/81 ⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 24 maggio 1982 vengono ripristinati gli acquisti da parte dell'organismo d'intervento della Danimarca per la seguente qualità:

in Danimarca: « Stude 1 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 maggio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 63 del 6. 3. 1982, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 90 del 4. 4. 1981, pag. 24.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1248/82 DELLA COMMISSIONE**del 19 maggio 1982****che fissa gli importi di cui sono ridotti i diritti applicabili all'importazione di carni bovine originarie degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 435/80 del Consiglio, del 18 febbraio 1980, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti originari degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3019/81 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 435/80 prevede una riduzione del 90 % dei diritti all'importazione delle carni bovine; che l'importo di tale diminuzione deve essere calcolato a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 486/80 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2377/80 ⁽⁴⁾; che tuttavia, a norma del regolamento (CEE) n. 1242/82 della Commissione ⁽⁵⁾, i prelievi e gli importi compensativi utilizzati per il

calcolo di tale importo sono quelli validi il 20 maggio 1982.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli importi di cui sono ridotti i diritti all'importazione nel settore delle carni bovine menzionati all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 435/80, validi per le importazioni da realizzare dal 20 maggio al 30 giugno 1982, sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 20 maggio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 55 del 28. 2. 1980, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 302 del 23. 10. 1981, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1980, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

⁽⁵⁾ Vedi pagina 17 della presente Gazzetta ufficiale.

BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE

Position i den fælles toldtarif Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs Κλάση του Κοινού Δασμολογίου CCT heading No Numéro du tarif douanier commun Numero della tariffa doganale comune Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Belgique Luxembourg FB/Flux/100 kg	Danmark Dkr./100 kg	Deutschland DM/100 kg	Ελλάδα Δρχ./100 Χρρ	France FF/100 kg	Irland £ Irh/100 kg	Italia Lit/100 kg	Nederland Fl/100 kg	United Kingdom £/100 kg
01.02 A II	3 698,23	714,97	231,88	5 666,40	541,28	59857	111 664	243,64	56290
02.01 A II a) 1	7 026,62	1 358,44	440,57	10 766,16	1 028,42	113729	212 162	462,91	106951
02.01 A II a) 2	5 621,34	1 086,76	352,46	8 612,93	822,74	90983	169 730	370,33	85560
02.01 A II a) 3	8 432,00	1 630,13	528,69	12 919,39	1 234,11	136474	254 596	555,49	128340
02.01 A II a) 4 aa)	10 739,85	2 037,66	636,43	16 149,21	1 542,64	170592	321 601	684,11	152484
02.01 A II a) 4 bb)	12 155,52	2 330,81	743,81	18 472,48	1 764,56	195134	365 693	789,17	179564
02.01 A II b) 1	6 507,93	1 256,21	406,19	9 955,94	951,03	105170	196 365	427,56	98501
02.01 A II b) 2	5 206,30	1 004,97	324,95	7 964,75	760,82	84136	157 092	342,05	78800
02.01 A II b) 3	8 135,00	1 570,28	507,74	12 444,98	1 188,79	131463	245 458	534,45	123127
02.01 A II b) 4 aa)	9 939,65	1 884,32	587,55	14 933,93	1 426,55	157755	297 534	632,21	140689
02.01 A II b) 4 bb) 11	8 135,00	1 570,28	507,74	12 444,98	1 188,79	131463	245 458	534,45	123127
02.01 A II b) 4 bb) 22 (1)	8 135,00	1 570,28	507,74	12 444,98	1 188,79	131463	245 458	534,45	123127
02.01 A II b) 4 bb) 33	11 313,06	2 160,68	684,05	17 124,23	1 635,77	180892	339 753	729,27	164680
02.06 C I a) 1	10 739,85	2 037,66	636,43	16 149,21	1 542,64	170592	321 601	684,11	152484
02.06 C I a) 2	12 220,14	2 330,81	735,90	18 472,48	1 764,56	195134	366 778	785,85	176996
16.02 B III b) 1 aa)	12 220,14	2 330,81	735,90	18 472,48	1 764,56	195134	366 778	785,85	176996

(1) Henførelse under denne underposition er betinget af, at der fremlægges en licens, der opfylder de betingelser, der er fastsat af de kompetente myndigheder i De europæiske Fællesskaber.
(1) Die Zulassung zu dieser Tarifstelle ist abhängig von der Vorlage einer Bescheinigung, die den von den zuständigen Stellen der Europäischen Gemeinschaften festgesetzten Voraussetzungen entspricht.

(1) Η ύπαρξη εις την διάκρισιν τούτων εξαρτάται εκ της προσκομίσεως πιστοποιητικού έκδομένου καθ' όρους προβλεπόμενου παρά των όρμοδίων όρχών.

(1) Entry under this subheading is subject to the production of a certificate issued on conditions laid down by the competent authorities of the European Communities.

(1) L'admission dans cette sous-position est subordonnée à la présentation d'un certificat délivré dans les conditions prévues par les autorités compétentes des Communautés européennes.

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di un certificato conformemente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.

(1) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarde dat een certificaat wordt voorgelegd hetwelk is afgegeven onder de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld door de bevoegde autoriteiten van de Europese Gemeenschappen.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1249/82 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 1982

che ripristina gli acquisti all'intervento di carne bovina in Belgio, in Danimarca, in Italia, in Francia, nei Paesi Bassi e nel Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, lettera b),

considerando che gli acquisti all'intervento sono stati sospesi con i regolamenti (CEE) n. 1542/81⁽²⁾, (CEE) n. 229/82⁽³⁾, (CEE) n. 85/82⁽⁴⁾, (CEE) n. 2769/81⁽⁵⁾, (CEE) n. 231/82⁽⁶⁾, (CEE) n. 140/82⁽⁷⁾, (CEE) n. 3394/81⁽⁸⁾, (CEE) n. 3446/81⁽⁹⁾, (CEE) n. 3322/81⁽¹⁰⁾, (CEE) n. 3612/81⁽¹¹⁾ e (CEE) n. 3560/81⁽¹²⁾;

considerando che i prezzi di mercato dei « Bœufs 55 %/Ossen 55 % » e dei « Taureaux 55 %/Stieren 55 % » in Belgio, dei « Tyre P » e degli « Ungtyre 1 » in Danimarca, dei « Vitelloni 1 e 2 » in Italia, dei « Bœufs U, R e O » e dei « Jeunes bovins U, R e O » in Francia, degli « Stieren 1. Kwaliteit » nei Paesi Bassi, degli « Steers H » in Gran Bretagna e degli « Steers L/M, L/H e T » in Irlanda del Nord sono nuovamente scesi ad un prezzo inferiore al livello massimo di acquisto stabilito per queste qualità; che occorre ripristinare per queste qualità gli acquisti all'intervento in conformità dell'ar-

ticolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1197/82⁽¹³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 24 maggio 1982 vengono ripristinati gli acquisti da parte degli organismi d'intervento del Belgio, della Danimarca, dell'Italia, della Francia, dei Paesi Bassi e del Regno Unito per le seguenti qualità:

- in Belgio: « Bœufs 55 % / Ossen 55 % » e « Taureaux 55 % / Stieren 55 % »,
- in Danimarca: « Tyre P » e « Ungtyre 1 »,
- in Italia: « Vitelloni 1 e 2 »,
- in Francia: « Bœufs U, R e O » e « Jeunes bovins U, R e O »,
- nei Paesi Bassi: « Stieren 1. Kwaliteit »,
- in Gran Bretagna: « Steers H »,
- in Irlanda del Nord: « Steers L/M, L/H e T ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 maggio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 26. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 151 del 10. 6. 1981, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 22 del 30. 1. 1982, pag. 50.

⁽⁴⁾ GU n. L 11 del 16. 1. 1982, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU n. L 270 del 25. 9. 1981, pag. 29.

⁽⁶⁾ GU n. L 22 del 30. 1. 1982, pag. 52.

⁽⁷⁾ GU n. L 17 del 23. 1. 1982, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU n. L 341 del 28. 11. 1981, pag. 36.

⁽⁹⁾ GU n. L 347 del 3. 12. 1981, pag. 12.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 334 del 21. 11. 1981, pag. 26.

⁽¹¹⁾ GU n. L 362 del 17. 12. 1981, pag. 19.

⁽¹²⁾ GU n. L 356 dell'11. 12. 1981, pag. 31.

⁽¹³⁾ GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 26.

INSEGNAMENTO SUPERIORE NELLA COMUNITÀ EUROPEA

UNA GUIDA PER STUDENTI

Edizione 1981

La Guida per studenti è stata elaborata ad uso degli studenti e dei loro consiglieri per diffondere in tutte le lingue della Comunità le informazioni primarie di cui ha bisogno chiunque si riproponga di trascorrere un periodo di studi a livello superiore in un altro Stato membro.

La guida contiene un testo per ciascuno Stato membro della Comunità. Ogni testo si compone di due parti fondamentali: la parte descrittiva e la parte con gli annessi. Il testo fornisce informazioni di carattere generale sull'organizzazione dell'insegnamento superiore, sugli istituti e università, sui possibili titoli di studio, sulle condizioni di accesso e sulle procedure per le domande di ammissione, sulle tasse, sul livello delle conoscenze linguistiche richiesto e sulle borse di studio, nonché cenni su importanti problemi di ordine sociale come la previdenza sociale, i servizi di orientamento, l'alloggio ecc.. Gli annessi di ogni contributo nazionale contengono un elenco con gli indirizzi delle organizzazioni e delle istituzioni che forniscono ulteriori informazioni e/o inviano i moduli di domanda, una bibliografia del materiale d'informazione nazionale, quasi sempre una visione d'insieme delle possibilità di studio offerte dagli istituti di insegnamento superiore, per ogni testo nazionale un glossario per la spiegazione dei termini che non sono stati tradotti nei singoli testi.

In aggiunta a tali testi la guida comprende testi separati per il Collegio d'Europa di Bruges e per l'Istituto universitario europeo di Firenze.

Pubblicata in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:

ECU 4,35 FB 180 LIT 5 050

± 350 pagine.

Pubblicazione n. CB-32-81-253-IT-C

ISBN 92-825-2434-5

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

L-2985 Luxembourg

POLITICA DELLA RICERCA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

La scienza e la ricerca sono alla base dello sviluppo economico a lungo termine e, oggi come ieri, influiscono sul ritmo del progresso.

Era quindi logico che la Comunità europea si interessasse ad esse fin dalla sua creazione. In futuro molto dipenderà dalla capacità degli Stati europei e della Comunità europea di applicare in questo settore una politica all'altezza della sua importanza.

Che cosa può e deve fare la Comunità per promuovere la ricerca nel suo territorio?

La Comunità non intende sostituirsi agli Stati membri nei loro sforzi a livello nazionale o delle imprese, ma essa può realizzare, nei propri centri di ricerca e con i propri mezzi finanziari, alcuni ben precisi progetti d'interesse comune per gli Stati membri.

Essa può altresì finanziare fino al 50 % dei progetti attuati da uno o più Stati membri.

Il ruolo della Comunità è un ruolo di coordinamento. Deve innanzitutto promuovere gli scambi di vedute tra i responsabili dei programmi nazionali di ricerca, scambi che potranno riguardare obiettivi e realizzazioni del più vario genere.

Attualmente la Comunità cerca di dare la precedenza a ricerche in numerosi settori chiave, cioè anzitutto alle ricerche che potrebbero assicurare maggiormente il nostro approvvigionamento di materie prime (energia, alimentazione, altre materie prime), cui seguono quelle atte a rafforzare la competitività industriale e poi quelle che consentono di migliorare le condizioni di vita degli individui e della collettività; infine, quelle che possono preservare il nostro ambiente.

1980 — 27 p., 1 tab., 4 ill. — 16,2 x 22,9 cm / Serie Documentazione europea — 5-1980
ISBN 92-825-2022-6 / N. di catalogo: CB-NC-80-005-IT-C / LIT 1 200

Questa pubblicazione può essere richiesta ai seguenti indirizzi:

Ufficio stampa e informazione

ROMA:
Via Poli 29
I-00187 Roma
Tel. 678 97 22

Uffici di vendita

ITALIA:
Libreria dello Stato
Piazza G. Verdi 10
I-00198 Roma
Tel. (6) 85 08

GRANDUCATO DEL
LUSSEMBURGO
E ALTRI PAESI:
Ufficio delle pubblicazioni ufficiali
delle Comunità europee
Boîte postale 1003, Luxembourg
Tel. 49 00 81

